



Comune di Chieti  
Medaglia d'Oro al Merito Civile

Prot. n. 22319

Chieti, 20 marzo 2020

## DECRETO N. 97

**Oggetto: Disciplina per le attività della Giunta Comunale in videoconferenza.  
Art. 73, comma 1, D.L. 17.03.2020 n. 18**

### IL SINDACO

**Premesso** che il Consiglio dei Ministri, con la Delibera del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sull'intero territorio nazionale relativamente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

#### Considerato:

- che gli artt. 46, 47 e 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali - TUEL -) disciplinano rispettivamente nomina, composizione e competenze della Giunta comunale;
- che lo Statuto comunale, relativamente al funzionamento della Giunta comunale, nulla prevede in merito alle sedute a distanza;
- che la partecipazione dei componenti della Giunta è stata finora sempre assicurata attraverso la presenza fisica dei singoli componenti nella sala dell'adunanza a ciò adibita;

**Rilevata** l'opportunità, fortemente accentuata dalla contingente emergenza sanitaria - come indicato dai D.P.C.M. dei giorni 8, 9 e 11 marzo 2020 - di garantire, tra le altre cose, il più celere disimpegno dell'attività di Giunta Comunale, assicurando massima tempestività nelle decisioni spettanti all'organo esecutivo di governo, anche attraverso modalità di partecipazione che evitino la necessaria compresenza fisica, ma, al contempo, assicurino comunque ai singoli componenti della Giunta la possibilità di partecipazione alle sedute;

**Rilevato altresì** che le moderne tecnologie consentono anche lo svolgimento di sedute collegiali in modalità di audioconferenza, videoconferenza e teleconferenza;

#### Richiamati:

- il capo I, sezione III, del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) inerente l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa anche degli enti locali;
- l'art. 73, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 che, al primo comma, recita quanto segue: *“Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.”*

### **Atteso che il D.L. 18/2020:**

- è la prima ed unica “norma statale” che disciplina specificamente la fattispecie delle sedute di Consiglio e Giunta effettuate in remoto, mediante videoconferenza;
- con la clausola di salvezza espressa “*i consigli e le giunte comunali che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza*”, consolida con disposizione statale *ex post* la competenza regolamentare degli enti in materia, ma al contempo e per motivi di coerenza sistematica e perequazione, anche il potere regolamentare ordinario sulla stessa fattispecie;

Le situazioni, quindi, che possono legittimamente verificarsi sono le seguenti:

1. enti che abbiano già in precedenza regolamentato la materia, che applicano tale disciplina interna di dettaglio, anche a regime (dopo cessazione stato emergenza);
2. enti che NON abbiano già in precedenza regolamentato la materia:
  - a) possono effettuare direttamente e temporaneamente le sedute in remoto, nel rispetto delle disposizioni, anche di dettaglio, della norma emergenziale, senza necessità di alcuna normativa regolamentare, ma solo con minima disciplina - non regolamentare - attuativa monocratica (Presidente/Sindaco). Tale facoltà viene meno con la cessazione della situazione di emergenza;
  - b) possono disciplinare autonomamente la materia anche a regime con apposito regolamento approvato dall'organo collegiale, sulla base della legittimazione ordinaria seppur confermata da una norma di tipo emergenziale, ma senza i limiti o vincoli di dettaglio previsti dalla stessa norma.

**Ritenuto**, pertanto, di dover adottare l'ipotesi di disciplina di cui al **punto 2/b** sopra riportata, per assicurare una decisione veloce, nonché flessibilità e rapidità al funzionamento telematico dell'Organo attraverso l'applicativo informatico e gli strumenti di connessione che consentono la sottoscrizione delle deliberazioni in remoto;

**Visto**, pertanto, il documento allegato contenente l'ipotesi di disciplina di cui sopra (**Allegato n. 1**);

### **Considerato che:**

- l'essenza del metodo collegiale consiste nella possibilità, per i legittimati, di discutere e votare simultaneamente sulle materie all'ordine del giorno, mentre la compresenza fisica in uno stesso luogo di riunione rappresenta un mero presupposto perché possano darsi discussione e votazione simultanee;
- la detta compresenza fisica, però, è un presupposto non più indispensabile per assicurare il risultato sopra descritto e, più in generale, il pieno rispetto di tutte le forme procedurali stabilite dalla legge per la costituzione, lo svolgimento e la verbalizzazione delle riunioni degli organi collegiali comunali, se si considera il grado di interazione tra persone site in luoghi diversi, contigui o distanti, che l'evoluzione tecnologica dei mezzi di collegamento audio/video oggi può consentire;

**Ritenuto** opportuno adottare la disposizione di cui all'allegato 1 che preveda la possibilità che la riunione dell'Organo si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in videoconferenza.

### **Ritenuto**, in particolare, necessario che:

- sia consentito al Sindaco, anche coadiuvato dai propri uffici, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati del voto;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di seguire adeguatamente gli eventi accaduti durante la riunione oggetto di verbalizzazione;

**Ritenuto** che l'introduzione di disposizioni che prevedano e regolino le sedute in remoto, che richiamino al rispetto dei principi sopra ricordati e che ne descrivano le modalità di attuazione, è necessaria al fine di fornire in via preventiva adeguata informazione agli Assessori circa le modalità di tenuta delle riunioni e di intervento alle medesime, nonché al fine di regolare il comportamento dei ruoli e delle figure di supporto previste dalla legge o chiamate a questo scopo dal Sindaco;

### **DECRETA**

Di approvare i criteri di funzionamento della Giunta comunale in modalità a distanza, allegati alla presente quale parte integrante (Allegato n. 1).


Di demandare alla Segreteria Generale l'attuazione amministrativa della presente.

### **DISPONE**

Di trasmettere ai componenti della Giunta Comunale il presente provvedimento.

Di pubblicare il presente Decreto, per 15 (quindici) giorni a partire dalla data di adozione, sull'albo pretorio *online* dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune di Chieti.

*Il Sindaco*  
*Avv. Umberto Di Primio*

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be the signature of Umberto Di Primio, written over the typed name.

**COMUNE DI CHIETI**  
**DISCIPLINA PER LA GESTIONE TELEMATICA DELLE SEDUTE**  
**DELLA GIUNTA COMUNALE (Art. 73, D.L. 17.03.2020 n. 18)**

**Art. 1 Ambito di applicazione**

La presente disciplina, adottata a mente dell'art. 73, D.L. 17.03.2020 n. 18, stabilisce le modalità di svolgimento telematico, delle riunioni della Giunta Comunale.

**Art. 2 Definizione**

Ai fini del presente regolamento, per “riunioni in modalità telematica” nonché per “sedute telematiche”, si intendono le riunioni della Giunta, con partecipazione dei componenti a distanza.

**Art. 3 Requisiti tecnici minimi**

1. La partecipazione a distanza alle riunioni dell'Organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

2. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:

- a) visione degli atti della riunione;
- b) intervento nella discussione;
- c) scambio di documenti;
- d) votazione.

3. Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, chat. Al fine di consentire la piena conoscenza degli atti della riunione a tutti i partecipanti, gli stessi vengono inviati ad ognuno per posta elettronica.

**Art. 4 Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica**

L'adunanza telematica può essere utilizzata dalla Giunta per tutte le deliberare sulle materie di propria competenza.

**Art. 5 Convocazione**

1. La convocazione delle adunanze dell'Organo collegiale avviene nei modi di legge, statuto e regolamento, esclusivamente tramite invio di e-mail agli Assessori, contenente l'ordine del giorno, la documentazione utile per l'esame degli argomenti e delle proposte di deliberazione iscritte all'o.d.g., nonché il *link* di collegamento al *meeting online*.

2. La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora in cui si svolge la adunanza con la modalità del *meeting online* in sistema chiuso (teleconferenza, videoconferenza, chat). L'Assessore, partecipando, garantisce ed assicura di fare uso esclusivo e protetto del collegamento *online*.

**Art. 6 Svolgimento delle sedute**

1. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche, l'Organo collegiale, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 21, 22, 23, 23 *bis*, 24 e 25 dello Statuto comunale, si riunisce avvalendosi di *software* gestionale del *meeting online* che garantisca l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.

2. Per la validità dell'adunanza telematica, restano fermi i requisiti richiesti dall'art. 22 e seguenti dello Statuto ed i requisiti di validità previsti dalla legge per la assunzione di deliberazioni.

Non è richiesta la contemporanea presenza nella stessa sede del Sindaco e del Segretario. Le decisioni della adunanza si danno assunte nella sede in cui si trova il Sindaco, mentre il Segretario garantisce le funzioni previste dall'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 dalla sede in cui si trova e per il tramite del collegamento informatico.

3. Il Comune gestisce il *meeting* e il Segretario generale verifica le presenze. Si considerano presenti gli Assessori in collegamento al momento della formale dichiarazione di apertura della seduta. In assenza del numero legale, in avvio di seduta o nel corso della stessa, il Sindaco può sospendere i lavori.

Il numero legale è riscontrato tramite i collegamenti al sistema effettuati sul *meeting* e verificati mediante appello nominale da parte del Segretario Generale. Fino a quando l'Assessore non attiverà il collegamento, lo stesso è considerato assente.

Della adunanza con la modalità telematica, viene redatto regolare processo verbale, firmato dal Sindaco e dal Segretario generale, cui sono da intendersi allegati i supporti informativi e registrazioni del *meeting* (se previsto dalla piattaforma utilizzata).

Il verbale reca la specificazione delle tecnologie in possesso di ciascuno dei partecipanti a distanza e gli interventi dei componenti che interloquiscono nella seduta. Reca inoltre l'ora di inizio del *meeting* e l'ora di chiusura.

La seduta della Giunta si considera tenuta nel luogo ove è presente il Sindaco.

Il verbale delle deliberazioni assunte, segue la ordinaria procedura di pubblicazione e conservazione, prevista per gli atti deliberativi.

**Art. 7 Entrata in vigore**

La presente disciplina entra immediatamente in vigore, attesa l'urgenza, nello stesso giorno di pubblicazione del decreto Sindacale di approvazione.